



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Avviso pubblico ISI 2023

Direzione provinciale Trento

Per i progetti di cui agli Assi 1, 2, 3, in questa Regione, sono attribuiti 8 punti di bonus alle imprese attive nei settori ATECO 2007:B C31

1. Finalità.....	2
2. Modalità attuative e normativa.....	2
3. Progetti finanziabili	3
4. Risorse economiche destinate ai finanziamenti e redistribuzione.	5
5. Cumulo.....	6
6. Soggetti destinatari dei finanziamenti ed esclusioni.....	7
7. Requisiti dei soggetti destinatari e condizioni di ammissibilità	10
8. Ammontare del finanziamento.....	13
9. Spese ammesse a finanziamento.....	13
10. Spese non ammesse a finanziamento	14
11. Modalità di presentazione delle domande.....	15
12. Accesso alla procedura online.....	16
13. Compilazione della domanda.....	17
14. Ammissione delle domande agli elenchi cronologici.....	18
14.1. Ammissione delle domande direttamente alla fase di upload.....	18
15. Pubblicazione elenchi cronologici domande da sportello informatico	19
16. Criteri di precedenza a parità di posizione.....	20
17. Assistenza	21
18. Invio della documentazione a conferma e completamento della domanda	21
19. Verifica tecnico amministrativa.....	23
20. Anticipazione parziale del finanziamento	24
21. Termini di realizzazione del progetto	25
22. Modalità di rendicontazione ed erogazione del finanziamento	26
23. Realizzazione del progetto.....	28
24. Obblighi dei soggetti destinatari.....	29
25. Verifiche	30
26. Revoche e rinunce	30
27. Comunicazioni tra Inail e destinatari dei finanziamenti.....	31
28. Informazioni sul procedimento amministrativo e tutela della privacy	33
29. Pubblicità.....	33
30. Punti di contatto.....	33
Allegati all'Avviso ISI 2023.....	35

1. Finalità

Il presente Avviso ha l'obiettivo:

- di incentivare le imprese alla realizzazione di progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto a quelle preesistenti alla data di pubblicazione del bando e riscontrabile, ove previsto, con quanto riportato nella valutazione dei rischi aziendali;
- di incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria¹ dei prodotti agricoli all'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali. Per questi finanziamenti gli acquisti da realizzare devono soddisfare l'obiettivo del miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione, il miglioramento e la riconversione della produzione, il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.

2. Modalità attuative e normativa

I finanziamenti Isi sono destinati alla realizzazione di progetti volti al miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori, attraverso investimenti che conservano la loro utilità per più esercizi ovvero manifestano i loro benefici economici in un arco temporale che va oltre l'annualità considerata.

I finanziamenti oggetto del presente Avviso sono concessi:

- in attuazione dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e s.m.i.;
- in attuazione dell'articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208² e s.m.i.
- con procedura valutativa a sportello ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.59" e s.m.i.

I finanziamenti di cui agli Assi 1, 2, 3 e 4 sono concessi nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni della normativa comunitaria relativa all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) agli aiuti de minimis, con riferimento ai seguenti:

- Regolamento (UE) n. 2023/2831 - che entra in vigore dal 1° gennaio 2024³ e abroga il Regolamento (UE) n. 1407/2013 - relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE agli aiuti de minimis, ai sensi del quale l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non deve superare i 300.000,00 euro nell'arco del periodo di riferimento previsto dal Regolamento stesso;

¹ La produzione agricola primaria è definita dall'articolo 2 punto (44) del Regolamento (UE) n. 2022/2472, come produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti. La definizione di micro e piccole imprese è contenuta nell'allegato 1, articolo 2 del Regolamento (UE) n. 2022/2472.

² Progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.

³ Con scadenza al 31 dicembre 2030.

- Regolamento (UE) n. 1408/2013⁴ relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE agli aiuti de minimis nel settore agricolo, ai sensi del quale l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non deve superare i 25.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;
- Regolamento (UE) n. 717/2014⁵ relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE agli aiuti de minimis nel settore della produzione primaria della pesca e dell'acquacoltura⁶, ai sensi del quale l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non deve superare, nell'arco di tre esercizi finanziari, il massimale previsto all'articolo 3.

I finanziamenti di cui all'Asse 5 sono concessi nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni di cui all'articolo 14⁷ del Regolamento (UE) n. 2022/2472⁸, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. Per le categorie di aiuti, di cui al citato articolo 14, la Commissione europea ha rilasciato il numero di identificazione SA.106388.

Tenuto conto che il presente bando prevede variazioni della misura di aiuto (aumento della dotazione annua programmata per il periodo 2023-2029 e delle intensità di aiuto) ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 2022/2472, queste saranno trasmesse alla Commissione entro 20 giorni lavorativi dalla pubblicazione dell'Avviso.

I finanziamenti di cui all'Asse 5 trovano applicazione nel momento in cui è completata la predetta procedura di notifica della variazione.

Saranno recepite eventuali modifiche alla citata normativa europea che dovessero intervenire successivamente alla pubblicazione del presente Avviso; con riferimento agli aspetti economici le variazioni troveranno applicazione nei limiti degli importi richiesti dai soggetti beneficiari nella domanda online.

Per agevolare l'interpretazione delle regole del bando, l'Istituto valuterà l'opportunità di predisporre delle Faq di istruzioni/chiarimenti.

3. Progetti finanziabili

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese, per la parte relativa agli stanziamenti, in 5 Assi di finanziamento:

- Progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici (di cui all'Allegato 1.1) - Asse di finanziamento 1;
- Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all'Allegato 1.2) - Asse di finanziamento 1;
- Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici (di cui all'Allegato 2) - Asse di finanziamento 2;
- Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all'Allegato 3) – Asse di finanziamento 3;

⁴ Il periodo di applicazione è stato prorogato fino al 31 dicembre 2027 dal Regolamento (UE) n. 2019/316.

⁵ Il periodo di applicazione è prorogato fino al 31 dicembre 2029 dal Regolamento (UE) n. 2023/2391.

⁶ Il Regolamento (UE) n. 717/2014 è modificato dal Regolamento (UE) n. 2023/2391 che ne delimita il campo di applicazione (con le eccezioni stabilite all'articolo 1 paragrafo 1) alla "produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura" comprendente, ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 1, "tutte le operazioni relative alla pesca, all'allevamento o alla coltura di organismi acquatici nonché le attività svolte nell'azienda o a bordo necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita, compresi il taglio, la sfilettatura o il congelamento e la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione".

⁷ "Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria".

⁸ Come modificato dal Regolamento (UE) n. 2023/2607.

- Progetti per micro e piccole imprese⁹ operanti in specifici settori di attività (di cui all'Allegato 4) - Asse di finanziamento 4;
- Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (di cui all'Allegato 5) - Asse di finanziamento 5.

I soggetti destinatari possono presentare una sola domanda di finanziamento in una sola Regione o Provincia Autonoma, per una sola Tipologia di intervento rientrante in una delle tipologie di progetto, previste in corrispondenza dei diversi Assi di finanziamento sopra indicati, e riguardante una sola unità produttiva¹⁰.

Negli Allegati 1.1, 1.2, 2, 3, 4 e 5, che costituiscono parte integrante del presente Avviso, rispettivamente per ciascuna delle predette tipologie di progetto, sono indicate le seguenti specifiche:

- tipologie di intervento ammissibili a finanziamento con il dettaglio dei requisiti per la loro attuazione e della documentazione specifica da inviare nelle fasi di conferma e completamento della domanda e di rendicontazione finale;
- spese ammissibili a finanziamento che concorrono a formare l'importo totale del progetto;
- parametri, associati sia a caratteristiche proprie dei soggetti destinatari sia al progetto oggetto della domanda a cui sono attribuiti punteggi, utili ai fini del raggiungimento della soglia minima di ammissibilità pari a 120 punti.

Per il supporto e le modifiche delle anagrafiche e classificativi presenti sui sistemi Inail, l'istanza di variazione deve essere presentata alla sede competente – settore prevenzione - nel termine inderogabile di 10 giorni prima della chiusura della fase di registrazione domanda. Successivamente alla registrazione, per l'eventuale variazione della regione, l'istanza, da trasmettere alla sede competente, deve pervenire entro 10 giorni dalla data di apertura dello sportello informatico. Per le domande rientranti negli elenchi di cui all'articolo 14.1, non è possibile chiedere variazioni di regione o di asse.

I progetti finanziabili devono rispettare, oltre ai criteri specifici definiti in ciascun Allegato tecnico di riferimento per la tipologia di intervento, i seguenti criteri generali:

- devono essere riferiti alle lavorazioni che l'impresa ha già attive alla data di pubblicazione del bando e il rischio oggetto dell'intervento deve essere riscontrabile alla medesima data;
- qualora intervenga, dopo la presentazione della domanda, una variazione del luogo di lavoro nell'ambito della medesima regione, il progetto rimane ammissibile solo qualora la stessa sia debitamente motivata e non comporti la modifica dei parametri i cui punteggi hanno consentito il raggiungimento della prevista soglia di ammissione;
- non possono determinare un ampliamento della sede produttiva;
- non possono comportare l'acquisto di beni usati.

Inoltre, i progetti di cui all'Allegato 1.2:

- non possono essere presentati dalle imprese senza dipendenti o che annoverano tra i dipendenti esclusivamente il datore di lavoro e/o i soci;

⁹ Per la definizione di micro e piccola impresa si rimanda alla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GUCE L24 del 20 maggio 2003) come recepita dal decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005 pubblicato sulla GURI n.238 del 12 ottobre 2005.

¹⁰ Per «unità produttiva» si intende: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale (articolo 2, comma 1, lettera t, d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.); le imprese assicurate Inail indicano la posizione assicurativa di riferimento, nell'ambito regionale a cui si riferisce il presente Avviso.

- non possono essere presentati se nei tre anni precedenti la data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda l'impresa ha già adottato o mantenuto un SGSL o un MOG, ancorché non certificati/asseverati.

Per le tipologie di intervento, così come definite negli Allegati 1.1, 2, 4 e 5, che prevedono la vendita, la permuta o la rottamazione di trattori agricoli o forestali e/o di macchine, questi devono essere nella piena proprietà dell'impresa richiedente il finanziamento da almeno 2 anni calcolati al 31 dicembre dell'anno di riferimento del presente avviso Isi¹¹.

4. Risorse economiche destinate ai finanziamenti e redistribuzione.

Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse economiche messe a disposizione con il presente Avviso è previsto un meccanismo di redistribuzione finalizzato all'incremento del numero delle domande ammesse, come di seguito specificato.

Alla data di pubblicazione del presente Avviso, per ciascun Asse e sub Asse di finanziamento, sono messi a disposizione gli importi indicati nella colonna "stanziamento iniziale" della "Tabella risorse economiche - Direzione provinciale Trento" riportata nell'allegato "ISI 2023 – Risorse economiche" che costituisce parte integrante dell'Avviso.

Gli importi dello stanziamento iniziale attribuiti a questa Direzione provinciale quale quota parte dello stanziamento nazionale, potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione in relazione all'entità degli importi delle domande, di cui agli articoli 14 e 14.1, e perfezionate con l'invio della documentazione di cui al successivo articolo 18.

Alla chiusura della procedura di registrazione delle domande, nel caso in cui si accerti che le risorse economiche complessivamente stanziare per un determinato Asse/regione siano sufficienti a soddisfare tutte le domande di finanziamento in elenco, l'Istituto provvederà alla tempestiva pubblicazione dei corrispondenti elenchi regionali (elenchi NCD), con le modalità operative di cui all'articolo 14.1 del bando. Le domande ammesse in tali elenchi saranno ordinate sulla base del tempo di registrazione in "Procedura Domanda", con la precisazione che tale ordine non produce alcun effetto favorevole o sfavorevole.

Preliminarmente alla predetta operazione, qualora lo stanziamento nazionale complessivo per un determinato Asse sia sufficiente a soddisfare tutte le domande di finanziamento di tutte le regioni dello stesso asse, le risorse economiche regionali in eccedenza verranno destinate agli elenchi regionali in cui le risorse economiche risultano insufficienti.

Le eventuali variazioni relative allo stanziamento iniziale degli Assi e sub Assi di finanziamento, ove concretizzate, saranno indicate, prima della pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi di cui al successivo articolo 15, nella colonna "Nuovo stanziamento a seguito della redistribuzione" della "Tabella risorse economiche – Direzione provinciale Trento" riportata nell'allegato "ISI 2023 - Risorse economiche".

L'eventuale "Nuovo stanziamento a seguito della redistribuzione" sarà approvato con determina del Direttore centrale prevenzione dell'Inail. A seguito di tale provvedimento verrà aggiornata la "Tabella risorse economiche – Direzione provinciale Trento" riportata nell'allegato "ISI 2023 – Risorse economiche".

¹¹ Per il presente bando, il cui anno di riferimento è il 2023, il bene deve essere nella piena proprietà dell'impresa richiedente il finanziamento al 31 dicembre 2021.

Alla chiusura dello sportello informatico si procederà, secondo le regole stabilite dal successivo articolo 14 e nei limiti dello stanziamento iniziale, all'ammissibilità delle relative domande secondo l'ordine cronologico di arrivo, ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria attribuita a ciascun Asse. Sulla base dell'esito di tale operazione saranno pubblicati gli elenchi cronologici provvisori di cui al successivo articolo 15.

Le domande collocate in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento negli elenchi cronologici dovranno essere confermate tramite l'invio della documentazione a completamento della domanda online, nei tempi e nei modi previsti dai successivi articoli 18 e 27.

Ai fini della pubblicazione degli elenchi definitivi, di cui all'articolo 15, qualora nell'ambito degli stanziamenti iniziali destinati al medesimo Asse, si rilevasse il mancato integrale utilizzo delle risorse assegnate in alcune regioni/province autonome, i fondi residui saranno redistribuiti, sempre nello stesso Asse, in aumento ad altre regioni/province autonome nelle quali dovessero risultare domande di finanziamento non soddisfatte. A tale scopo, saranno utilizzati i coefficienti dello stanziamento iniziale con riferimento alle regioni interessate dalla redistribuzione in aumento.

Nel caso in cui le citate operazioni di redistribuzione non dovessero esaurire le somme residue nell'ambito degli stanziamenti regionali destinati al medesimo Asse, la redistribuzione si completerà facendo confluire tali ulteriori residui in un unico totale nazionale di ciascun Asse per l'ammissione della domanda prima esclusa di ogni regione secondo l'ordine cronologico.

Qualora dopo il completamento delle suddette operazioni di redistribuzione dovessero emergere ulteriori residui, questi saranno redistribuiti tra gli Assi in proporzione all'entità delle domande presentate non soddisfatte per ciascun Asse. All'interno degli Assi si procederà con lo stesso criterio della ripartizione territoriale iniziale. L'operazione di redistribuzione sarà ripetuta fino a quando la distribuzione delle risorse sarà ottimale.

Eventuali residui totali sui sub Assi 5.1 o 5.2, risultanti dopo la redistribuzione tra i budget regionali nell'ambito dello stesso sub Asse, potranno essere redistribuiti solo nell'ambito dell'Asse 5.

Gli esiti delle operazioni di redistribuzione potranno comportare la modifica dello stanziamento iniziale ridefinendo un nuovo stanziamento sulla cui base verranno pubblicati gli elenchi cronologici definitivi di cui al successivo articolo 15.

Dopo la pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi non verranno effettuate ulteriori operazioni di scorrimento o di redistribuzione delle risorse economiche non assegnate, che potranno essere eventualmente utilizzate solo per ammettere al finanziamento domande escluse unicamente per errori imputabili alla procedura.

5. *Cumulo*

Ai sensi del presente Avviso i finanziamenti di cui agli Assi 1 (1.1 e 1.2), 2, 3 e 4, concedibili ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 2023/2831, n. 1408/2013 e n. 717/2014, non sono cumulabili con altri aiuti, anche a titolo de minimis, relativamente alle stesse spese ammissibili, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 7.

Ai sensi del presente Avviso i finanziamenti di cui all'Asse 5 (sub Asse 5.1 e sub Asse 5.2), concedibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 2022/2472, possono essere cumulati con altri aiuti di Stato:

- a) purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;

- b) in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al citato Regolamento.

I finanziamenti Isi sono compatibili con qualunque altra misura di sostegno finanziata con risorse pubbliche che non sia classificata come "Aiuto di Stato", purché si tenga conto dei limiti previsti dalla normativa nazionale ed europea vigente, ivi compresi quelli riferiti agli aiuti di stato¹².

6. *Soggetti destinatari dei finanziamenti ed esclusioni*

I destinatari dell'iniziativa, in linea generale, sono:

- le imprese, anche individuali, ubicate in ciascun territorio regionale/provinciale e iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA), secondo le distinzioni di seguito specificate in relazione ai diversi Assi di finanziamento. In particolare, quale intervento sistemico per la sicurezza sul lavoro, l'Asse 1.2 permette di sostenere gli investimenti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale anche alle imprese impegnate nei percorsi¹³ per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex alternanza scuola lavoro);
- gli enti del terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117/2017, come modificato dal decreto legislativo n. 105/2018, possono accedere all'Asse 1.1 limitatamente all'intervento di tipologia d) per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone.

Tale limitazione non trova applicazione per gli Enti del Terzo settore che, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n.117/2017, c.2 e c.3, sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese che soddisfa anche l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel RUNTS.

Per le cooperative sociali e consorzi costituiti interamente da cooperative sociali, il requisito è soddisfatto con l'iscrizione nell'apposito Albo delle società cooperative presso il Registro delle imprese.

Enti del terzo settore, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 7 e iscritti nel RUNTS, sono:

- o organizzazioni di volontariato (ODV);
- o associazioni di promozione sociale (APS);
- o enti del terzo settore di natura non commerciale già Onlus;
- o cooperative sociali e consorzi costituiti interamente da cooperative sociali;
- o imprese sociali di cui al decreto legislativo n.112/2017, come modificato dal decreto legislativo n.95/2018.

¹² Per maggiori dettagli si veda la Circolare RGS-MEF n. 33/2021 – pubblicata sul sito internet del MEF, all'indirizzo https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2021/circolare_n_33_2021/, e disponibile sul sito MASAF <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18028>.

¹³ L'alternanza scuola-lavoro, introdotta nell'ordinamento scolastico come metodologia didattica per la realizzazione dei corsi del secondo ciclo dall'articolo 4 della legge 28/3/2003 n. 53, disciplinata dal successivo decreto legislativo 15/4/2005 n. 77 e ridenominata dalla Legge 145 del 30 dicembre 2018 in "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento", ha l'obiettivo di assicurare ai giovani, tra i 15 e i 18 anni, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato di lavoro.

Il requisito di iscrizione al RUNTS si intende soddisfatto dall'iscrizione degli enti a uno dei registri previsti dalle precedenti normative di settore purché avvenuta prima del 23 novembre 2021¹⁴. Per quanto riguarda gli enti che non risultino ancora iscritti, è richiesta la loro iscrizione al RUNTS¹⁵ alla data di pubblicazione del presente avviso.

Il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri deve essere mantenuto anche successivamente alla presentazione della domanda a valere sul presente Avviso fino alla rendicontazione del progetto. La cancellazione dai citati registri potrà comportare l'immediata decadenza dal beneficio e la conseguente revoca del finanziamento.

Asse 1

Per i progetti di riduzione dei rischi tecnopatici (di cui all'Allegato 1.1), e per i progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all'Allegato 1.2) i soggetti destinatari dei finanziamenti sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 7.

All'Asse 1.1 possono accedere limitatamente alla tipologia di intervento d), riduzione del rischio da movimentazione manuale delle persone, gli Enti del Terzo Settore, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 7 e iscritti nel RUNTS.

Sono escluse:

- dai finanziamenti dell'Asse 1 (1.1 e 1.2) le micro e piccole imprese, comprese quelle individuali, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, alle quali è riservata la partecipazione ai finanziamenti per i progetti di cui all'Allegato 5;
- dai finanziamenti dell'Asse 1.2 le micro e piccole imprese, anche individuali, operanti in specifici settori Ateco 2007 alle quali è riservata la partecipazione ai finanziamenti per i progetti di cui all'Allegato 4.

Asse 2

Per i progetti per la riduzione dei rischi infortunistici (di cui all'Allegato 2), i soggetti destinatari dei finanziamenti sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 7.

Sono escluse dai finanziamenti del presente Asse 2:

- le micro e piccole imprese, anche individuali, operanti in specifici settori Ateco 2007 alle quali è riservata la partecipazione ai finanziamenti per i progetti di cui all'Allegato 4;
- le micro e piccole imprese, comprese quelle individuali, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, alle quali è riservata la partecipazione ai finanziamenti per i progetti di cui all'Allegato 5.

¹⁴ Si fa riferimento ai registri delle associazioni di promozione sociale (APS) nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano e ai registri delle organizzazioni di volontariato (ODV) delle regioni e delle province autonome, anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ai quali non potranno essere richieste nuove iscrizioni. Gli Enti finora non iscritti ai precedenti registri potranno richiedere, a partire dal 24 novembre 2021, l'iscrizione nel RUNTS.

¹⁵ Con decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021, il Registro unico nazionale del terzo settore è attivo dal 23 novembre 2021, termine a decorrere dal quale avrà inizio il trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle regioni e province autonome e nel registro nazionale delle APS.

Asse 3

Per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all'Allegato 3), i soggetti destinatari dei finanziamenti sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale e iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 7.

Asse 4

Per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui all'Allegato 4), i soggetti destinatari dei finanziamenti sono esclusivamente le micro e piccole imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 7, operanti in specifici settori Ateco 2007:

Ateco	Descrizione
	*comprese tutte le attività che iniziano con la codifica indicata
03*	Pesca e Acquacoltura
10.41.10	Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria
10.51.20	Produzione dei derivati del latte
10.61.10	Molitura del frumento
10.61.20	Molitura di altri cereali
13*	Industrie tessili
14*	Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia
15*	Fabbricazione di articoli in pelle e simili
16.10.00	Taglio e piallatura del legno
23.19.20	Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
23.41.00	Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
23.70.10	Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo
31*	Fabbricazione di mobili
32.12*	Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria e articoli connessi
32.13*	Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili
32.2*	Fabbricazione di strumenti musicali
32.3*	Fabbricazione di articoli sportivi
32.4*	Fabbricazione di giochi e giocattoli
32.99.1*	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza

Tabella - Settori di attività Asse 4

Asse 5

Per i progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (di cui all'Allegato 5), i soggetti destinatari dei finanziamenti sono esclusivamente le predette micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, iscritte nella sezione speciale (Imprenditori agricoli, Coltivatori diretti, Imprese agricole) del Registro delle imprese o all'Albo delle società cooperative di lavoro agricolo, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 7, della qualifica di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile e titolari di partita IVA in campo agricolo, qualificate come:

- Impresa individuale;
- Società agricola;
- Società cooperativa.

Le imprese destinatarie del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese) sono tutte le imprese che non hanno i requisiti di partecipazione al sub Asse 5.2 di seguito specificati.

Le imprese destinatarie del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori) devono avere al loro interno la presenza di giovani agricoltori¹⁶ come di seguito indicato:

- in caso di impresa individuale: il titolare deve possedere la qualifica di imprenditore agricolo e un'età non superiore ai quarant'anni¹⁷ alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande;
- in caso di società semplici, in nome collettivo e cooperative: almeno i due terzi dei soci devono possedere la qualifica di imprenditore agricolo e un'età non superiore ai quarant'anni alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande¹⁸. Per le società in accomandita semplice la qualifica di imprenditore agricolo e un'età non superiore ai quarant'anni può essere posseduta anche dal solo socio accomandatario; in caso di due o più soci accomandatari si applica il criterio dei due terzi di cui al primo periodo;
- in caso di società di capitali: i conferimenti dei giovani agricoltori con qualifica di imprenditore agricolo ed età non superiore ai quarant'anni alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande devono costituire oltre il 50% del capitale sociale e gli organi di amministrazione della società devono essere costituiti in maggioranza da giovani agricoltori con qualifica di imprenditore agricolo ed età non superiore ai quarant'anni alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande.

L'imprenditore agricolo professionale (IAP)¹⁹ può accedere ai finanziamenti ISI ove si avvalga di dipendenti per i quali assolve all'obbligo contributivo e assicurativo, fermo restando il rispetto dei requisiti e condizioni previsti dall'articolo 7 del presente Avviso.

7. Requisiti dei soggetti destinatari e condizioni di ammissibilità

Al momento della domanda, i soggetti destinatari dei finanziamenti di cui all'articolo 6 del presente Avviso, devono soddisfare, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

- avere attiva nel territorio di questa Regione/Provincia autonoma l'unità produttiva per la quale si intende realizzare il progetto. Per le imprese di armamento, relativamente a progetti riguardanti navi e imbarcazioni, l'unità produttiva è la nave/imbarcazione; la Sede Inail competente è quella nel cui ambito territoriale insiste la sede legale dell'armatore;
- essere regolarmente iscritti negli appositi registri o albi nazionali, regionali e provinciali, così come indicato nel precedente articolo 6, in data non successiva alla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del presente Avviso. Lo svolgimento della lavorazione alla data di pubblicazione del presente Avviso e le specifiche condizioni di rischio devono risultare dal documento di valutazione dei rischi (DVR), laddove previsto dalla tipologia di intervento selezionata, o da documenti aziendali o adempimenti di legge;
- essere regolarmente iscritti alla gestione assicurativa e previdenziale (assoggettati);
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di scioglimento o liquidazione volontaria né sottoposta a procedure concorsuali, quali

¹⁶ La definizione di giovane agricoltore è quella prevista dall'articolo 2 (61) del Regolamento (UE) n. 2022/2472 e dalla Legge del 15/12/1998 n. 441.

¹⁷ Il limite di età indicato quale requisito per accedere all'asse giovane agricoltore deve intendersi superato alla mezzanotte del giorno nel quale è compiuto il 40° anno di età.

¹⁸ Nelle società con soli due soci, in cui soltanto uno abbia meno di 40 anni o sia al suo primo insediamento, si può ritenere soddisfatto il requisito richiesto, anche al fine di non penalizzare le società rientranti in tale fattispecie che non potrebbero realizzare il requisito.

¹⁹ L'imprenditore agricolo professionale (IAP) è colui che è in possesso di conoscenze e competenze professionali relative all'attività agricola cui dedica almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro e da cui ricava almeno il cinquanta per cento del proprio reddito complessivo.

fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo²⁰, amministrazione controllata o straordinaria;

- per le micro e piccole imprese operanti nella produzione primaria dei prodotti agricoli destinatarie dei finanziamenti di cui all'Asse 5, e dal 2021 anche dei finanziamenti di cui all'Asse 3, non aver ottenuto, a seguito della verifica amministrativa e tecnica della documentazione a conferma della domanda online, il provvedimento di concessione del finanziamento per uno degli Avvisi, Isi Agricoltura 2019/2020²¹, Isi 2021 e 2022; per i soggetti destinatari dei finanziamenti di cui agli Assi 1.1, 2, 3, 4 non aver ottenuto, a seguito della verifica amministrativa e tecnica della documentazione a conferma della domanda online, il provvedimento di concessione del finanziamento per uno degli Avvisi, Isi 2020²² 2021 e 2022. L'accertamento della sussistenza del provvedimento di concessione conseguito nel triennio precedente, anche se operato nella fase di verifica tecnica-amministrativa, comporta l'esclusione della domanda di finanziamento.

Il provvedimento di concessione del finanziamento non costituisce causa di esclusione se riferito a progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

È esclusa la possibilità di ripetere la domanda per l'Asse 1.2 se si è già ottenuto un provvedimento di concessione per un progetto ricadente nello stesso Asse in una delle tre precedenti edizioni; o se sia attivo un SGSL/MOG²³, ancorché non certificato/asseverato, nei tre anni precedenti la data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda.

- per tutti i soggetti destinatari - escluse le micro e piccole imprese operanti nella produzione primaria dei prodotti agricoli che hanno presentato domanda per progetti di cui all'Asse 5 - non aver chiesto e non aver ricevuto altri finanziamenti pubblici sul progetto oggetto della domanda; non costituisce causa di esclusione l'accesso ai benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito, quali quelli gestiti dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n.662, quelli gestiti da Ismea ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102 e quelli previsti da disposizioni analoghe;
- per le sole micro e piccole imprese operanti nella produzione primaria dei prodotti agricoli destinatarie dei finanziamenti di cui all'Asse 5:
 - o non rientrare fra coloro che sono destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'articolo 1, paragrafo 4, del predetto Regolamento (UE) n. 2022/2472, (a tale riguardo l'impresa dovrà compilare la dichiarazione di cui al Modulo D-aiuti allegato al presente Avviso);
 - o non aver chiesto né aver ricevuto altri contributi pubblici regionali, nazionali e unionali, sul progetto oggetto della domanda il cui cumulo comporti il superamento dell'intensità dell'aiuto ammissibile così come definita all'articolo 5 del presente Avviso (a tale riguardo l'impresa dovrà compilare la dichiarazione di cui al Modulo D-cumulo allegato al presente Avviso);

²⁰ Non rientra tra le cause di esclusione al finanziamento il concordato preventivo in continuità aziendale omologato.

²¹ Per le imprese con doppia contribuzione (posizione assicurativa Inail e agricoltura primaria): non aver ottenuto un provvedimento di concessione per l'Avviso Isi 2020.

²² Per le imprese con doppia contribuzione (posizione assicurativa Inail e agricoltura primaria): non aver ottenuto un provvedimento di concessione per l'Avviso Isi Agricoltura 2019/2020.

²³ La richiesta di riduzione del tasso di tariffa (OT 23), avanzata entro l'anno precedente alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda, rappresenta elemento probante della presenza di un SGSL/MOG.

- o non essere un'impresa in difficoltà così come previsto dall'articolo 1 paragrafo 5 del Regolamento (UE) n. 2022/2472.

È richiesto, inoltre, che il titolare o, per quanto riguarda le imprese costituite in forma societaria e per gli enti del terzo settore definiti all'articolo 6, il legale rappresentante, ovvero, per le società di persone, anche i soci amministratori con potere di rappresentanza in materia di sicurezza sul lavoro non abbiano riportato condanne, inflitte con decreto penale di condanna o con sentenza, anche di patteggiamento, passate in giudicato per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso in violazione delle norme sulla sicurezza e sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, salvo che al momento della domanda sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 e seguenti del codice penale o che il reato si sia estinto in epoca precedente alla presentazione della domanda²⁴.

Ai fini della concessione del finanziamento, i soggetti destinatari dei finanziamenti di cui al presente Avviso, a pena di esclusione, dovranno essere assoggettati e in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al Documento unico di regolarità contributiva (DURC) disciplinato dai decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015 e 23 febbraio 2016 e dall'articolo 31, commi 3 e 8 bis, del decreto legge n.69/2013 convertito con modificazioni dalla legge n.98/2013 (pagamento diretto agli Enti previdenziali ed assicurativi ed alla Cassa edile di quanto ad essi dovuto per le inadempienze contributive accertate). Tale requisito è richiesto sia per i lavoratori subordinati che per i soci che svolgono attività lavorativa a favore dell'impresa, anche se iscritti alle gestioni separate Inps. Per questi ultimi il requisito di regolarità e assoggettamento è richiesto anche in relazione agli obblighi contributivi che gli stessi devono assolvere in proprio, con riferimento all'attività di impresa oggetto del finanziamento.

Eventuali irregolarità contributive, sopraggiunte successivamente alla concessione del contributo, potranno essere compensate in fase di erogazione del finanziamento, secondo le modalità di cui all'articolo 31, comma 3 del decreto legislativo 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98.

Laddove non espressamente vietato dalla legge statale, nel caso in cui il soggetto destinatario del finanziamento per il medesimo progetto intenda ottenere anche il riconoscimento di agevolazioni fiscali, per la quota parte di costo a carico dell'impresa, sarà cura dello stesso verificarne con l'Amministrazione finanziaria la compatibilità ai sensi della normativa fiscale vigente in materia, anche rispetto alla propria posizione fiscale complessiva.

In ogni caso la fattura, nel rispetto di una sana gestione finanziaria e della necessità di garantire l'osservanza del divieto del doppio finanziamento, ai fini del pagamento deve riportare i seguenti elementi: il riferimento all'Avviso Isi 2023 e al Codice unico di progetto (CUP), se già comunicato, e, laddove presente, anche il riferimento all'agevolazione fiscale, del tipo non aiuto. L'Istituto si riserva di trasmettere all'Agenzia delle entrate il flusso telematico contenente informazioni sui rimborsi effettuati.

È richiesta altresì la sottoscrizione da parte dei soggetti beneficiari del "Patto di integrità" (Modulo G) di cui alla determina del Presidente dell'Inail n. 524 del 17 dicembre 2018.

²⁴ Al fine di dimostrare l'estinzione del reato l'interessato deve produrre provvedimento dell'Autorità giudiziaria da cui si ricavi che l'estinzione del reato è intervenuta prima della presentazione della domanda. Il deposito dell'istanza per ottenere il provvedimento di estinzione del reato è motivo di sospensione dell'istruttoria.

I suddetti requisiti e condizioni di ammissibilità devono essere mantenuti fino alla rendicontazione del progetto.

I soggetti destinatari dovranno altresì aver effettuato la verifica del rispetto delle condizioni poste dai regolamenti europei di cui all'articolo 2 del presente Avviso, applicabili al settore produttivo di appartenenza e avere pertanto titolo a presentare domanda di finanziamento per l'importo richiesto.

Per i soggetti destinatari dei finanziamenti di cui agli Assi 1, 2, 3 e 4 nel caso in cui la verifica tecnico amministrativa di cui al successivo articolo 19 abbia esito positivo, o parzialmente positivo, la Sede Inail territorialmente competente, prima di emettere il provvedimento di concessione procederà ad un controllo del rispetto delle condizioni poste dal Regolamento de minimis applicabile al settore produttivo di appartenenza dell'impresa richiedente il finanziamento. Tale verifica, che comprende il controllo di capienza del massimale de minimis, verrà operata attraverso la funzione di visura disponibile nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, istituito presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy.

Laddove l'importo del finanziamento richiesto, sommato ai finanziamenti già concessi all'impresa, determini il superamento del massimale de minimis di riferimento, l'impresa potrà presentare istanza, debitamente motivata, di riduzione del contributo richiesto al fine di consentire il rispetto dei predetti limiti; in tale ipotesi, l'istante dovrà confermare esplicitamente che garantirà la completa realizzazione del progetto presentato in sede di domanda senza pregiudicarne le finalità prevenzionali, nel pieno rispetto delle prescrizioni del presente Avviso. In ogni caso il provvedimento di concessione potrà essere emesso solo se il finanziamento, sommato a quelli già concessi all'impresa nel periodo di osservazione previsto dal relativo Regolamento de minimis, non superi il massimale stabilito dallo stesso.

8. Ammontare del finanziamento

Ai sensi del successivo articolo 9 è concesso un finanziamento a fondo perduto:

- per gli Assi **1** (1.1 e 1.2), **2**, **3**, **4** nella misura del 65% dell'importo delle spese ritenute ammissibili;
- per l'Asse **5** (5.1 e 5.2) nella misura:
 - o 65% per i destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);
 - o 80% per i destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).

Il finanziamento è calcolato sulle spese sostenute al netto dell'IVA. L'IVA, realmente e definitivamente sostenuta dal destinatario, è rimborsabile solo se non recuperabile in alcun modo, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.

L'ammontare del finanziamento è compreso tra un importo minimo di 5.000,00 euro e un importo massimo erogabile pari a 130.000,00 euro. Non è previsto il limite minimo di finanziamento per le imprese che hanno meno di 50 dipendenti che presentino progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all'Allegato 1.2.

9. Spese ammesse a finanziamento

Sono ammesse a finanziamento le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, le eventuali spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione dello stesso e indispensabili per la sua completezza, nonché le eventuali spese tecniche, così

come previste negli Allegati 1.1, 1.2, 2, 3, 4 e 5 del presente Avviso, salvo quanto disposto dal successivo articolo 10.

Le spese devono essere sostenute e documentate dall'impresa/ente richiedente i cui lavoratori e/o titolare beneficiano dell'intervento²⁵.

Le spese ammesse a finanziamento devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione²⁶ alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda di cui all'articolo 13.

Resta a carico del soggetto destinatario ogni onere economico nel caso in cui la propria domanda di finanziamento non si collochi in posizione utile ai fini del finanziamento o non superi le fasi di verifica o rendicontazione, di cui ai successivi articoli.

Nel caso di acquisto di trattori agricoli o forestali e/o di macchine, anche nel caso di acquisto tramite noleggio con patto d'acquisto previsto per l'Asse 5, le spese ammissibili per l'acquisto devono essere calcolate, al netto dell'IVA, con riferimento ai preventivi presentati a corredo della domanda e, comunque, nei limiti dell'80% del prezzo di listino di ciascun trattore agricolo o forestale o macchina.

Nel caso di acquisto di trattori e di macchine tramite noleggio con patto d'acquisto, disposto esclusivamente per i finanziamenti di cui all'Asse 5, conformemente alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, il finanziamento potrà essere riconosciuto solo successivamente al trasferimento della proprietà del bene; nelle spese considerate ammissibili, nei limiti fissati dal precedente articolo 8 e dal presente articolo, sono ricomprese l'eventuale caparra, i canoni del noleggio, nonché l'eventuale saldo.

10. Spese non ammesse a finanziamento

Non sono ammesse a finanziamento le spese relative all'acquisto o alla sostituzione di:

- dispositivi di protezione individuale ai sensi dell'articolo 74 del decreto legislativo n.81/2008 s.m.i.;
- veicoli, aeromobili e imbarcazioni non compresi nel campo di applicazione del decreto legislativo n.17/2010;
- ponteggi fissi.

Non sono inoltre ammesse a finanziamento le spese relative a:

- trasporto del bene acquistato;
- consulenza per la redazione, gestione e invio telematico della domanda di finanziamento;
- formazione dei lavoratori;
- adempimenti, compreso l'aggiornamento, inerenti alla valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29 del decreto legislativo n.81/2008 s.m.i.;
- compilazione della domanda di finanziamento, nonché quelle espressamente richieste dalle direttive di prodotto a carico del fabbricante;
- adempimenti obbligatori a carico del fabbricante o di altro soggetto diverso dal datore di lavoro;
- manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d'opera;

²⁵ Ad eccezione della tipologia di intervento: "Riduzione del rischio di caduta dall'alto mediante l'installazione di ancoraggi fissati permanentemente" (v. Allegato 2, tipologia di intervento a).

²⁶ Per "progetto in corso di realizzazione" si intende un progetto per la cui realizzazione siano stati assunti da parte dell'impresa/ente richiedente, alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda obbligazioni contrattuali con il soggetto terzo che dovrà operare per realizzarlo. Si precisa che la firma del preventivo per accettazione non costituisce obbligo contrattuale. Per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto la data di presentazione del Piano di lavoro può essere antecedente alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda.

- compensi ai componenti degli Organismi di vigilanza nominati ai sensi del decreto legislativo n.231/2001;
- acquisizioni tramite locazione finanziaria (leasing) ad eccezione del noleggio con patto di acquisto esclusivamente previsto per i progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'Asse 5;
- costi del personale interno (ad esempio, personale dipendente, titolari di impresa, legali rappresentanti e soci);
- costi autofatturati;
- spese fatturate dai soci (persone fisiche e/o giuridiche) dell'azienda richiedente il contributo;
- interventi forniti da imprese con le quali il richiedente abbia rapporti di controllo, di partecipazione finanziaria, o amministratori, consiglieri e rappresentanti legali in comune;
- per il contratto di noleggio con patto d'acquisto previsto per i progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'Asse 5: costi connessi al contratto quali il margine del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali e oneri assicurativi.

Per i progetti di cui all'Allegato 1.1 (esclusi gli interventi b e c) e per i progetti di cui all'allegato 2 (escluso l'intervento c), nel caso di sostituzione di macchine tramite vendita o permuta, l'importo del finanziamento a carico dell'Inail verrà decurtato della somma pari alla differenza tra l'importo realizzato con la vendita (o con la permuta) e quello della quota parte del progetto a carico dell'impresa (pari al 35% dell'importo del progetto).

Nel caso in cui l'importo ricavato dalla vendita (o dalla permuta) sia inferiore o pari alla quota parte del progetto a carico dell'impresa (35% dell'importo del progetto) non verrà effettuata alcuna decurtazione.

Per gli interventi b e c dell'Allegato 1.1 e per l'intervento c dell'Allegato 2 per i quali è prevista la vendita o la permuta dei trattori agricoli o forestali e/o delle macchine indicate nel progetto, l'importo del finanziamento ammissibile è calcolato operando, sulla quota a carico dell'Inail, la decurtazione del 50% dell'importo preventivato per la vendita o permuta. In fase istruttoria, l'importo concedibile sarà valutato con riferimento all'importo effettivo di vendita o di permuta.

Per i progetti di cui all'Allegato 5 nel caso di permuta di trattori o macchine di proprietà dell'impresa, l'importo del finanziamento a carico dell'Inail verrà decurtato della somma pari alla differenza tra l'importo realizzato con la permuta e quello della quota parte del progetto a carico dell'impresa, pari al 35% (20% per i giovani imprenditori agricoli) dell'importo del progetto. Nel caso in cui l'importo ricavato dalla permuta sia inferiore o pari alla quota parte del progetto a carico dell'impresa non verrà effettuata alcuna decurtazione.

In ogni caso, l'importo concesso con provvedimento emesso a seguito della verifica tecnico/amministrativa di cui all'articolo 19 del presente Avviso non potrà superare il valore del finanziamento ammesso e concedibile. Parimenti, l'ammontare del finanziamento erogabile, a seguito della verifica della documentazione attestante la realizzazione del progetto di cui all'articolo 22 del presente Avviso, non potrà superare l'importo precedentemente concesso con il provvedimento di cui all'articolo 19.

11. Modalità di presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate in modalità telematica, secondo le seguenti tre fasi successive:

1. accesso alla procedura online di compilazione della domanda (sul sito www.inail.it) da effettuarsi nei tempi e con le modalità indicati dai successivi articoli 12, 13 e 14;
2. invio della domanda online tramite sportello informatico da effettuarsi nei tempi indicati dal successivo articolo 14, ad eccezione delle domande di cui all'articolo 14.1;
3. conferma della domanda online tramite l'invio del modulo di domanda (Modulo A) e della documentazione a suo completamento da effettuarsi nei tempi e con le modalità indicati nei successivi articoli 18 e 27.

L'accesso alla compilazione delle domande ai diversi Assi di finanziamento è regolamentato sulla base della gestione del rapporto assicurativo, come di seguito specificato:

- domanda associata a Rapporto Assicurativo gestito da Inail. Se la domanda di finanziamento è presentata in relazione alle lavorazioni ricomprese nell'articolo 1 di cui al Titolo I del d.P.R. n.1124/1965, il soggetto che deve essere titolare di una posizione assicurativa attiva presso Inail può accedere, ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 6, agli Assi da 1 a 4, per quest'ultimo deve essere rispettata la dimensione di micro e piccola impresa e l'appartenenza a uno dei specifici settori indicati nella "Tabella - Settori di attività Asse 4" riportata all'articolo 6 del bando.
Per le domande associate alla posizione assicurativa Inail è esclusa la partecipazione all'Asse 5;
- domanda associata a Rapporto Assicurativo gestito da Inps (gestione Agricoltura). Se la domanda di finanziamento è presentata in relazione alle lavorazioni ricomprese negli articoli 206, 207 e 208 di cui al Titolo II del d.P.R. n.1124/1965, il soggetto che versa presso Inps i contributi per l'assicurazione Inail in forma unificata con quelli di altra natura previdenziale potrà accedere:
 - o se micro e piccola impresa operante nella produzione agricola primaria (Ateco 2007 A01.xx)²⁷ agli Assi 3 e 5;
 - o se impresa agricola di medie o grandi dimensioni (Ateco 2007 A01.xx) o appartenente al settore della silvicoltura o forestale (Ateco 2007 A02.xx) o settori/lavorazioni non destinatari dell'Asse 5, di qualunque dimensione, agli Assi da 1 a 3.

12. Accesso alla procedura online

Per accedere alla procedura di compilazione della domanda è necessario che il soggetto richiedente sia registrato al portale Inail e associato ad una posizione assicurativa²⁸.

L'accesso ai servizi online è consentito ai soggetti registrati, in possesso dei requisiti richiesti dal presente Avviso, con le modalità di autenticazione previste dal sito www.inail.it, nella sezione accedi ai servizi online e nella circolare Inail n. 36 del 19 ottobre 2020.

²⁷ Fanno eccezione, ad esempio, le attività classificate con codice ATECO 01.61, laddove il rapporto assicurativo è gestito da INAIL. Questo gruppo include le attività connesse alla produzione agricola e le attività similari non finalizzate alla raccolta di prodotti agricoli, effettuate per conto terzi.

²⁸ Corrispondente a ditta gestita da INAIL (Ditta Inail) o ditta non gestita direttamente da INAIL (Ditta Non Inail o Ditta light), come accade per le imprese dell'agricoltura primaria a cui è richiesta auto registrazione sul portale INAIL.

In relazione alla tempistica delle attività di back-office e di riscontro, la conclusione delle suddette fasi di registrazione al portale Inail deve avvenire entro 5 giorni lavorativi precedenti la chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande.

13. Compilazione della domanda

Sul sito www.inail.it, nell'apposita sezione dedicata all'Avviso pubblico ISI 2023, viene pubblicato il calendario che riporta le date di apertura e chiusura delle procedure informatiche, in corrispondenza di ciascuna fase procedurale, e le date di pubblicazione degli elenchi cronologici.

Il calendario è parte integrante del presente avviso ed in esso sono riportati:

- apertura e chiusura della procedura di compilazione online delle domande;
- inizio periodo di download del codice identificativo per le domande partecipanti allo sportello informatico;
- pubblicazione degli elenchi provvisori delle domande ammesse direttamente alla fase di upload della documentazione (NCD);
- upload della documentazione relativa alle domande rientranti negli elenchi NCD;
- pubblicazione delle regole tecniche e modalità di funzionamento dello sportello informatico e della tabella temporale;
- pubblicazione degli elenchi cronologici provvisori delle domande inviate tramite sportello informatico;
- upload della documentazione relativa alle domande inviate tramite sportello informatico e collocate in posizione utile per l'ammissibilità negli elenchi cronologici provvisori;
- pubblicazione degli elenchi definitivi (compresi gli elenchi NCD);
- upload documentazione per le domande subentrate agli elenchi cronologici definitivi.

Il calendario è in continuo aggiornamento in ragione del susseguirsi e del superamento delle varie fasi procedurali per l'accesso ai finanziamenti e, in tal senso, indica anche le date di aggiornamento dei singoli eventi procedurali. Gli aggiornamenti vengono eseguiti secondo una tempistica certa e la data dell'evento a cui l'aggiornamento si riferisce non può essere pianificata prima di 7 giorni dalla data in cui è programmato l'aggiornamento stesso.

Per la compilazione della domanda di finanziamento, sul sito www.inail.it – sezione “accedi ai servizi online” – i soggetti destinatari registrati hanno a disposizione una procedura informatica che consente loro, attraverso la compilazione di campi obbligatori, di:

- effettuare simulazioni relative al progetto da presentare;
- verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità;
- salvare la domanda inserita;
- effettuare la registrazione della domanda attraverso l'apposita funzione presente in procedura tramite il tasto “REGISTRA”.

La procedura non consentirà la registrazione della domanda nel caso di non corretta associazione della stessa alla tipologia di rapporto assicurativo così come definito dall'articolo 11 del presente Avviso.

La pubblicazione delle predette scadenze sul portale dell'Istituto costituisce formale comunicazione e produce i suoi effetti per l'applicazione delle prescrizioni del presente avviso che a tali scadenze fanno riferimento.

I soggetti destinatari che:

- hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista
- hanno salvato definitivamente la domanda effettuandone la registrazione attraverso l'apposita funzione presente in procedura tramite il tasto "REGISTRA"
- soddisfano i requisiti previsti per il rilascio del codice identificativo

potranno accedere alla procedura per effettuare, mediante un'apposita funzionalità, il download del codice identificativo attribuito univocamente alla propria domanda che dovrà essere custodito dall'impresa e utilizzato nel giorno dedicato all'inoltro tramite sportello informatico.

14. Ammissione delle domande agli elenchi cronologici

L'ammissibilità delle domande al finanziamento, ad eccezione di quelle disciplinate dall'articolo 14.1, è stabilita dall'ordine di invio delle domande allo sportello informatico, i cui termini di funzionamento sono di seguito riportati.

Le modalità di funzionamento e svolgimento dello sportello informatico sono descritte all'interno delle regole tecniche che saranno pubblicate sul sito istituzionale almeno 7 giorni prima dell'apertura dello sportello, come da calendario. Le regole tecniche sono parte integrante del presente avviso in quanto stabiliscono le regole di funzionamento dello sportello informatico e gli obblighi degli utenti.

Sulla base delle regole tecniche, le imprese potranno accedere allo sportello informatico per l'inoltro della richiesta di ammissione al finanziamento, utilizzando il codice identificativo attribuito alla domanda e ottenuto mediante la procedura di download di cui all'articolo 13 del presente Avviso.

Il codice identificativo, dopo l'invio tramite sportello informatico della relativa domanda, sarà annullato dallo sportello stesso e pertanto non sarà più utilizzabile.

Lo sportello informatico collocherà le domande in ordine cronologico di arrivo sulla base dell'orario registrato dai sistemi informatici Inail. Al termine di ogni singola registrazione l'utente visualizzerà un messaggio che attesta la corretta presa in carico dell'invio.

Le date e gli orari dell'apertura e della chiusura dello sportello informatico per l'invio delle domande saranno pubblicati sul sito www.inail.it.

Le suddette date potranno essere differenziate, per ambiti territoriali o assi di finanziamento, in base al numero di domande pervenute e alla loro distribuzione.

In caso di violazione delle regole tecniche, con riferimento a quanto prescritto alla sezione "Obblighi degli utenti", l'Inail procederà all'annullamento della domanda online a valere sul presente Avviso pubblico con esclusione dagli elenchi cronologici e conseguente mancata ammissione al finanziamento.

14.1. Ammissione delle domande direttamente alla fase di upload

Alla chiusura della procedura di registrazione delle domande, nel caso in cui si accerti che le risorse economiche complessivamente stanziare per un determinato Asse/regione siano sufficienti a soddisfare tutte le domande di finanziamento in elenco (importo complessivo richiesto dei progetti inferiore o uguale allo stanziamento regionale dell'Asse), l'Istituto provvederà alla tempestiva pubblicazione dei corrispondenti elenchi

regionali (NCD) le cui domande saranno ordinate in base al tempo di registrazione in procedura domanda, con la precisazione che tale ordine non produce alcun effetto favorevole o sfavorevole, e ammesse direttamente alla fase di upload della documentazione.

Le domande contenute in tali elenchi saranno tutte identificate come collocate in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento e dovranno essere convalidate tramite l'invio del modulo di domanda (Modulo A) e della documentazione a suo completamento da effettuarsi nei tempi e con le modalità indicati nei successivi articoli 18 e 27.

Dal giorno successivo alla pubblicazione degli elenchi, distinti per regione e per asse, inizia a decorrere il termine per l'effettuazione dell'upload della documentazione ai fini del perfezionamento della domanda.

La pubblicazione sul sito istituzionale degli elenchi costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione degli esiti e del periodo utile per il perfezionamento della domanda, secondo le modalità di cui all'articolo 27.

Ai soggetti destinatari che non avranno provveduto a inviare il modulo di domanda (Modulo A) e la documentazione a suo completamento, nei termini e con le modalità previsti nei successivi articoli 18 e 27, verrà inviata all'indirizzo PEC indicato nella domanda online, entro 10 giorni dalla scadenza del periodo utile per il perfezionamento della domanda, formale comunicazione della decadenza della propria domanda online. La decadenza darà luogo all'aggiornamento della relativa posizione nell'elenco, determinando un trasferimento delle corrispondenti somme, richieste a finanziamento, secondo i criteri della redistribuzione di cui all'articolo 4.

In occasione della pubblicazione degli elenchi cronologici provvisori di cui all'articolo 15 sarà data comunicazione della data prevista per la pubblicazione degli elenchi definitivi.

Con riferimento alla predetta fase di perfezionamento (pre-istruttoria), eseguita centralmente e tramite modalità telematiche, si procederà alla pubblicazione, sul sito www.inail.it, degli elenchi definitivi - NCD, distinti per regione e per asse, in cui le domande saranno identificate come segue:

- ammesse definitivamente;
- decadute per mancato invio del modulo di domanda (Modulo A) e della documentazione a suo completamento nei tempi e con le modalità indicati nei successivi articoli 18 e 27.

15. Pubblicazione elenchi cronologici domande da sportello informatico

Entro 14 giorni dalla chiusura dello sportello informatico per l'invio delle domande online, sul sito www.inail.it verranno pubblicati gli elenchi cronologici provvisori, distinti per regione e per Asse, nei quali tutte le domande inoltrate sono identificate come segue:

- collocate in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento, ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria di cui all'articolo 4 del presente Avviso che dovranno essere convalidate tramite l'invio del modulo di domanda (Modulo A) e della documentazione a suo completamento da effettuarsi nei tempi e con le modalità indicati nei successivi articoli 18 e 27;
- risultate provvisoriamente non ammissibili per carenza di fondi.

L'orario di invio delle domande avvenuto con le modalità di cui all'articolo 14 del presente Avviso, secondo cui sono compilati i suddetti elenchi, determina la priorità per l'ammissione ai finanziamenti in base alle risorse finanziarie disponibili.

La pubblicazione sul sito istituzionale di tali elenchi costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione degli esiti e del periodo utile per il perfezionamento della domanda secondo le modalità di cui all'articolo 27.

In occasione della pubblicazione degli elenchi cronologici provvisori sarà data comunicazione della data prevista per la pubblicazione di tutti gli elenchi definitivi, inclusi gli elenchi NCD.

Ai soggetti destinatari, la cui domanda negli elenchi provvisori è collocata in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento che non avranno provveduto a inviare il modulo di domanda (Modulo A) e la documentazione a suo completamento, nei termini e con le modalità previsti nei successivi articoli 18 e 27, verrà inviata all'indirizzo PEC indicato nella domanda online, entro 10 giorni dalla scadenza del periodo utile per il perfezionamento della domanda, formale comunicazione della decadenza della propria domanda online.

Le risorse economiche che si renderanno disponibili a seguito della suddetta decadenza saranno riassegnate nell'ambito della redistribuzione di cui all'articolo 4 del presente Avviso.

A conclusione di questa fase pre-istruttoria, eseguita centralmente e tramite modalità telematiche, effettuate le operazioni di redistribuzione, si procederà alla pubblicazione, sul sito www.inail.it, degli elenchi cronologici definitivi, distinti per regione e per Asse, in cui le domande saranno identificate come segue:

- ammesse definitivamente;
- decadute per mancato invio del modulo di domanda (Modulo A) e della documentazione a suo completamento nei tempi e con le modalità indicati nei successivi articoli 18 e 27;
- subentrate in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento che dovranno essere convalidate tramite l'invio del modulo di domanda (Modulo A) e della documentazione a suo completamento;
- risultate definitivamente non ammissibili al finanziamento per carenza di fondi.

Gli elenchi cronologici definitivi costituiscono, a tutti gli effetti, formale comunicazione degli esiti con particolare riferimento alle domande subentrate in posizione utile ai fini del finanziamento. I soggetti titolari delle suddette domande subentrate dovranno provvedere all'invio della propria domanda (Modulo A) insieme alla documentazione per il perfezionamento e completamento della domanda, con le tempistiche e le modalità indicate nei successivi articoli 18 e 27. Ai soggetti che non avranno provveduto a inviare il modulo di domanda (Modulo A) e la documentazione a suo completamento entro il termine comunicato con la pubblicazione degli elenchi cronologici in cui risulta l'ammissione, dalla sede Inail territorialmente competente verrà inviata, all'indirizzo PEC indicato nella domanda online, formale comunicazione di decadenza della propria domanda online.

16. Criteri di precedenza a parità di posizione

Nel caso di ex aequo del tempo di invio della domanda allo sportello informatico, l'ordine viene stabilito secondo i seguenti criteri da applicarsi nella sequenza sottoindicata:

1. ordine cronologico di registrazione della domanda;

2. finanziamento richiesto di importo minore;
3. progetto di importo maggiore;
4. data d'iscrizione dell'impresa alla CCIAA o agli appositi registri meno recente;
5. possesso del rating di legalità di cui al decreto interministeriale 20 febbraio 2014 n.57 – MEF-MISE - Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti per le imprese con fatturato superiore a 2 milioni di euro.

Pertanto, beneficeranno del finanziamento i soggetti destinatari che, in base agli ulteriori criteri descritti, rientreranno nei limiti delle risorse disponibili.

17. Assistenza

I soggetti destinatari potranno avvalersi dell'assistenza delle Sedi Inail competenti per territorio per tutta la durata del procedimento, a partire dalla fase di compilazione della domanda online. È prioritario avvalersi dell'assistenza secondo le modalità descritte al successivo articolo 30.

18. Invio della documentazione a conferma e completamento della domanda

Per le domande collocate in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento negli elenchi cronologici provvisori e definitivi di cui agli articoli 14, 14.1 e 15 del presente Avviso, i soggetti destinatari, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione degli elenchi cronologici o dalla data comunicata ed entro il termine²⁹ con gli stessi formalmente comunicato, dovranno far pervenire all'Inail, con le modalità previste dal successivo articolo 27, la seguente documentazione:

- la domanda telematica generata dal sistema (Modulo A), debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa (secondo le modalità previste dal successivo articolo 27);
- la perizia asseverata (Modulo B) che va necessariamente compilata online dal professionista tramite la procedura disponibile sul sito www.inail.it e registrata con i relativi allegati, secondo le istruzioni contenute nell'apposita guida e sulla base degli "elementi informativi"³⁰ pubblicati anch'essi sul sito www.inail.it;
- tutti gli altri documenti, previsti per la specifica tipologia di progetto, indicati negli Allegati 1.1, 1.2, 2, 3, 4 e 5 con riferimento ai "parametri" selezionati in domanda; in particolare, i Moduli C1/C2, D, E1/E2/E3, dovranno essere redatti utilizzando i facsimili della modulistica predisposta dall'Inail per il presente Avviso e pubblicata sul sito www.inail.it.

Il destinatario del finanziamento è tenuto a verificare e acquisire, tramite la funzione di rilascio nella procedura informatica, la relativa ricevuta attestante il completamento delle operazioni di upload/caricamento della documentazione a corredo e completamento della domanda online.

Ai fini del rispetto del termine di decadenza di cui sopra sarà valida la data di trasmissione della domanda e dei relativi Allegati, effettuata con le modalità previste dal successivo articolo 27.

²⁹ Il periodo riservato al perfezionamento delle domande ammesse, comunicato contestualmente alla pubblicazione degli elenchi, non sarà inferiore a 30 giorni.

³⁰ Moduli B1.1, B2, B3, B4 e B5 secondo la tipologia di intervento.

La mancata trasmissione della “documentazione a conferma e completamento della domanda”, entro il termine formalmente comunicato con la pubblicazione degli elenchi cronologici di cui sopra, comporta la decadenza della domanda stessa.

La documentazione prevista in questa fase deve rispettare i seguenti requisiti:

- la domanda (MODULO A), rilasciata dalla procedura informatica sulla base della compilazione online ai soli soggetti destinatari collocati in posizione utile per il finanziamento negli elenchi, deve essere sottoscritta dal titolare/dal legale rappresentante/socio amministratore con poteri di rappresentanza dell'impresa/ente. Con la sottoscrizione di tale modulo il soggetto destinatario dichiarerà la veridicità di quanto inserito in procedura nonché il possesso dei requisiti previsti dall'Avviso;
- la copia di un documento di identità del titolare/del legale rappresentante/socio amministratore con poteri di rappresentanza dell'impresa/ente deve essere in corso di validità;
- la perizia asseverata nella sua interezza, compresi gli allegati nella stessa richiamati, deve essere compilata online e sottoscritta con firma digitale, deve essere redatta da un tecnico abilitato, regolarmente iscritto a collegi o ordini professionali con competenze tecniche specifiche nella materia attinente al progetto presentato.
- Il titolare/legale rappresentante dell'impresa/ente, l'amministratore della società, nonché il socio, in caso di società di persone (es. S.s, S.n.c., S.a.s.), anche se soggetto idoneo con competenze specifiche e iscritto a collegio o ordine professionale, non può sottoscrivere la perizia. Per la compilazione della perizia asseverata, alla cui osservanza il professionista è tenuto obbligatoriamente ad attenersi, saranno pubblicate le istruzioni entro la data di chiusura della specifica procedura informatica;
- la dichiarazione di cui al MODULO B1.2 deve essere rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante o dal/i socio/i amministratore/i con poteri di rappresentanza dell'impresa;
- sul MODULO C1 (per le imprese), sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante dal/i socio/i amministratore/i con poteri di rappresentanza dell'impresa, dovranno essere riportati i dati riguardanti l'impresa, la sua iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, nonché le informazioni utili alla definizione della dimensione aziendale;
- sul MODULO C2 (per gli enti del terzo settore), sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente, dovranno essere riportati i dati riguardanti l'ente, la sua iscrizione nel registro di riferimento, nonché le informazioni utili a definirne la dimensione;
- la dichiarazione di cui al MODULO E1 (allegati 1.1, 1.2, 2, 3, 4, 5) potrà essere presentata solo qualora il progetto sia stato condiviso con le organizzazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, di enti bilaterali od organismi paritetici³¹, in alternativa, la dichiarazione di cui al MODULO E2 (allegati 2, 3, 4, 5) andrà presentata nel caso in cui il progetto, tramite informativa scritta, sia stato portato a conoscenza del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST). La dichiarazione di cui al MODULO E3 (allegati 1.1 e 1.2) andrà presentata nel caso in cui il progetto sia stato condiviso con il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST). Quest'ultima dichiarazione potrà essere presentata in alternativa a quella di cui al MODULO E2 per i restanti allegati (allegati 2, 3, 4, 5).

³¹ Con proprio decreto n. 171/2022 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha provveduto ad istituire, presso la Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, il Repertorio nazionale degli organismi paritetici, attuando quanto previsto dall'articolo 51, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 81/2008, fissando i criteri identificativi per l'iscrizione e la cancellazione.

La dichiarazione, seppur inoltrata successivamente al perfezionamento della domanda, deve far riferimento alla condivisione avvenuta o alla informativa resa al RLS/RLST, prima della data di chiusura della procedura di compilazione online della domanda;

- il patto di integrità di cui al MODULO G deve essere sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante o dal socio amministratore con poteri di rappresentanza dell'impresa/ente. Tale patto, successivamente controfirmato dal responsabile della sede Inail competente è da considerarsi parte integrante del provvedimento di concessione del finanziamento, anche se non materialmente allo stesso allegato, in quanto conservato agli atti della pratica;
- nel documento di valutazione dei rischi (DVR), sottoscritto dal datore di lavoro con data certa o attestata, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n.81/2008 e s.m.i. deve essere riscontrabile il fattore di rischio corrispondente alla tipologia di intervento selezionata; i soggetti di cui all'articolo 29, commi 5 e 6, del decreto legislativo n.81/2008 e s.m.i. che non dispongono di DVR devono inviare copia della modulistica relativa alle procedure standardizzate, di cui al d.m. 30 novembre 2012, con data certa o attestata ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n.81/2008 e s.m.i. nella quale deve essere riscontrabile il fattore di rischio corrispondente alla tipologia di intervento selezionata; i soggetti non tenuti alla redazione del DVR, neanche nella forma prevista dalle procedure standardizzate, possono inviare una relazione sottoscritta dal titolare dell'impresa (rappresentante legale se ente del terzo settore) nella quale siano descritti: il ciclo produttivo, gli ambienti di lavoro e la disposizione dei macchinari (layout) e i rischi aziendali; analogamente, per le imprese del settore Pesca, nel piano di sicurezza deve essere riscontrabile il fattore di rischio corrispondente alla tipologia di intervento selezionata;
- nel caso in cui il progetto preveda la vendita, la permuta o la rottamazione di trattori agricoli o forestali o di macchine di proprietà dell'impresa, la data di immissione sul mercato di tali beni e la piena proprietà da parte dell'impresa non possono essere autocertificati, ma devono essere dimostrati solo con prove documentali;
- nel caso di acquisto di trattori agricoli o forestali e/o di macchine, anche nel caso di acquisto tramite noleggio con patto d'acquisto previsto per l'Asse 5, il preventivo e il listino di ciascun trattore agricolo o forestale o macchina devono essere riferiti al medesimo allestimento; il preventivo deve essere datato e riportare timbro e firma del rivenditore; il listino deve essere datato e riportare timbro e firma del fabbricante o di soggetto appartenente alla catena ufficiale di vendita o, in alternativa, l'URL del sito internet da cui è scaricato.

Inoltre, il destinatario del finanziamento è tenuto a verificare la propria posizione nei confronti delle amministrazioni pubbliche con riferimento agli obblighi di cui al precedente articolo 7 (DURC disciplinato dai decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015 e 23 febbraio 2016).

19. Verifica tecnico amministrativa

Per le domande collocate in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento che risultano confermate a seguito dell'invio della documentazione nei termini indicati nell'articolo 18, nel rispetto del termine di 120 giorni decorrente dalla scadenza del termine per il perfezionamento della domanda, l'Inail procederà al riscontro di quanto inviato dal soggetto destinatario e verificherà la sussistenza di tutti gli elementi dichiarati nella domanda online e la corrispondenza con i parametri che hanno

determinato l'attribuzione dei punteggi. Qualora l'Inail non riscontri tale corrispondenza potrà procedere al ricalcolo del punteggio.

L'Inail si riserva di avviare, prima della scadenza del termine riservato al perfezionamento della domanda, di cui al precedente articolo 18, la verifica tecnico/amministrativa dei progetti le cui domande risultano perfezionate e confermate.

Espletata la suddetta verifica, la Sede Inail territorialmente competente, qualora ravvisi una carenza o scarsa chiarezza nel contenuto³² di uno o più dei documenti richiesti o la non corrispondenza di uno o più dei documenti trasmessi ai requisiti previsti dal presente Avviso invita, tramite pec protocollata, il destinatario del finanziamento ad integrare la documentazione e/o a fornire chiarimenti, utilizzando, laddove previsto, le stesse modalità indicate nella richiesta stessa. Al fine di agevolare il destinatario nel fornire il riscontro, l'Istituto si riserva la facoltà di inviare, preliminarmente alla richiesta formale di integrazioni, comunicazioni per segnalare anomalie e/o carenze documentali. È facoltà dell'Inail richiedere ulteriore documentazione riguardante il progetto, che sia funzionale alla verifica della sua conformità ai requisiti dell'Avviso pubblico.

Il destinatario del finanziamento dovrà provvedere ad ottemperare alla richiesta di integrazione documentale e/o chiarimenti entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della stessa.

I termini di conclusione del procedimento sono sospesi dalla data di spedizione della richiesta di integrazione documentale e/o chiarimenti sino a quella di ricevimento dei documenti integrativi e/o chiarimenti e, comunque, per non più di 30 giorni.

Completata l'istruttoria, la Sede Inail territorialmente competente comunicherà l'esito della verifica al richiedente il finanziamento.

Le imprese/enti, la cui domanda sia stata dichiarata, con preavviso di rigetto, non ammessa, anche solo parzialmente, potranno presentare osservazioni, tramite PEC, entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, chiedendo il riesame.

I termini sono altresì sospesi dalla data di spedizione del preavviso di rigetto, anche solo parziale, fino all'eventuale ricevimento delle osservazioni e, comunque, per non più di 10 giorni. In quest'ultimo caso, la fase di verifica dovrà concludersi entro 60 giorni dalla data di ricezione delle osservazioni.

La Sede Inail territorialmente competente comunicherà il provvedimento motivato circa l'esito della valutazione delle osservazioni presentate nonché della conseguente ammissione, parziale ammissione o non ammissione.

Il destinatario del finanziamento è tenuto a verificare nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA), ovvero nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) o nel Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura (SIPA), l'avvenuta registrazione dell'aiuto individuale e/o l'eventuale variazione dell'importo del provvedimento di concessione.

Per l'acquisizione di pareri agli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni si applica quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge n.241/1990 e s.m.i.

20. Anticipazione parziale del finanziamento

L'anticipazione del finanziamento non è concessa in caso di noleggio con patto di acquisto.

³² A titolo esemplificativo, laddove vi ricorrano le condizioni, anche il DVR potrà essere aggiornato con prove documentali e elementi oggettivi a dimostrazione delle reali condizioni produttive preesistenti.

Per le domande di finanziamento, ad esclusione di quelle che prevedono il noleggio con patto di acquisto, il soggetto destinatario il cui progetto comporti un finanziamento di ammontare pari o superiore a 30.000,00 euro può richiedere un'anticipazione fino al 50% dell'importo del finanziamento stesso, compilando l'apposita sezione del modulo di domanda online.

Tale richiesta verrà accettata a seguito di eventuale esito positivo della verifica di cui all'articolo 19. In questo caso, all'impresa/ente, con il provvedimento di concessione del finanziamento, verrà richiesto di costituire a favore dell'Inail fideiussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta.

Sono accettate esclusivamente fideiussioni rilasciate da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i., o dagli intermediari finanziari iscritti nell'Albo, ex art 106 dello stesso decreto o da imprese assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività.

Le polizze fideiussorie dovranno essere rilasciate da soggetti iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito della Banca d'Italia al seguente indirizzo:

<https://infostat.bancaditalia.it/GIAVAInquiry-public/GaranzieNonMutualistiche.html>

o da compagnie di assicurazione il cui elenco è consultabile sul sito dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni www.ivass.it.

La fideiussione dovrà essere costituita per un importo corrispondente all'ammontare dell'anticipazione richiesta (fino al 50% del finanziamento) maggiorato del 10% e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del Codice civile e la rinuncia alle eccezioni di cui agli articoli 1945 e 1957 del Codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte dell'Inail.

L'efficacia della garanzia dovrà avere una durata di un anno. La decadenza si verificherà decorsi 90 giorni dalla scadenza del termine previsto per la realizzazione e rendicontazione del progetto, senza che l'Istituto abbia chiesto il pagamento.

L'impresa/ente deve far pervenire alla Sede Inail territorialmente competente (vedi Allegato Fideiussione del presente Avviso) la fideiussione entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di esito positivo della verifica di cui all'articolo 19 del presente Avviso, con le modalità previste dal successivo articolo 27.

In caso di mancato ricevimento della fideiussione non verrà dato seguito alla richiesta di anticipazione. Nel caso in cui il fideiussore sia sottoposto a procedura concorsuale o comunque cessi la propria attività per qualunque causa, il beneficiario è tenuto a rinnovare la fideiussione con un altro dei soggetti sopraindicati, dandone immediata comunicazione all'Inail.

La fideiussione sarà restituita dall'Inail entro 15 giorni dalla data di emissione del mandato di pagamento del saldo del finanziamento.

Uno schema di riferimento per tale fideiussione è riportato nell'Allegato Fideiussione del presente Avviso.

21. Termini di realizzazione del progetto

L'impresa deve realizzare il progetto, a pena di decadenza, entro 365 giorni decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento di concessione, fermo restando quanto stabilito dal precedente articolo 9 con riferimento ai progetti che hanno inizio a partire

dal giorno successivo alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda ai sensi dell'articolo 13 del presente Avviso.

Entro lo stesso termine perentorio l'impresa presenterà alla sede competente la documentazione tecnica probante la realizzazione dell'intervento, prevista negli allegati tecnici di riferimento per lo specifico intervento, con le modalità previste dal successivo articolo 27.

Ai fini del computo del termine di 365 giorni di cui sopra fa fede la data della predetta comunicazione inviata dall'Inail.

Nel termine suddetto sono ricompresi i tempi necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni o certificazioni richieste negli Allegati 1.1, 1.2, 2, 3 e 4.

Il termine sopra indicato per la realizzazione del progetto è prorogabile per un periodo non superiore a sei mesi solo su richiesta motivata dell'impresa/ente, comprovante le ragioni oggettive che hanno impedito la realizzazione del progetto nel termine annuale.

Nel caso di concessione della proroga, il soggetto destinatario che ha beneficiato dell'anticipazione del finanziamento dovrà presentare, a copertura dell'ulteriore periodo concesso, una estensione del periodo di copertura della garanzia fideiussoria già costituita per l'anticipazione del finanziamento stesso, che copra anche il periodo necessario alla verifica tecnico/amministrativa, almeno 90gg, a decorrere dalla data di invio della documentazione di rendicontazione.

L'inosservanza del predetto termine di 365 giorni, ovvero di quello concesso di proroga, determina la revoca del provvedimento di concessione e, nel caso in cui sia stata concessa l'anticipazione, l'escussione della fideiussione.

Nel caso di acquisto tramite noleggio con patto di acquisto disposto, conformemente alla legge 28 dicembre 2015, n.208, esclusivamente per i finanziamenti di cui all'Asse 5 (5.1 e 5.2), il progetto dovrà essere realizzato entro 365 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di esito positivo della verifica di cui all'articolo 19 del presente Avviso. Ne consegue, pertanto, che il trasferimento della proprietà all'impresa/ente richiedente il contributo dovrà avvenire entro il suddetto termine di 365 giorni.

Ai fini del riscontro del termine dei 365 giorni di cui sopra fa fede la data della predetta comunicazione inviata da Inail.

L'inosservanza del termine di 365 giorni determina la revoca del provvedimento di concessione.

22. Modalità di rendicontazione ed erogazione del finanziamento

Al termine della realizzazione del progetto e della presentazione della documentazione tecnica, relativa allo specifico intervento, attestante la regolare conclusione dello stesso, entro il termine di 60 giorni, il soggetto destinatario deve inoltrare alla Sede Inail territorialmente competente la restante documentazione³³ specificata negli Allegati tecnici di riferimento con le modalità previste dall'articolo 27 del presente Avviso.

La documentazione richiesta deve rispettare i seguenti requisiti:

³³ I 60 giorni sono concessi per la presentazione della restante documentazione, tra cui vi rientrano i giustificativi di avvenuto pagamento (estratti conto, bonifici).

- le fatture elettroniche³⁴ devono:
 - o attestare le spese sostenute per il progetto, distinguendo le spese tecniche³⁵ e assimilabili dalle spese per la realizzazione dell'intervento;
 - o riportare la descrizione chiara e precisa delle spese sostenute per consentire l'immediata riconducibilità delle stesse alle voci del preventivo relativo all'intervento realizzato;
 - o riportare il numero del Codice unico di progetto (CUP) attribuito e comunicato da Inail con il provvedimento di concessione e la dicitura Avviso pubblico ISI 2023³⁶;
- lo stralcio dell'estratto conto deve riportare, in modo esatto, gli addebiti dei pagamenti effettuati ai vari fornitori per le prestazioni riferibili al progetto indicato in domanda. Per le prestazioni svolte dai professionisti incaricati, laddove non riscontrabile l'addebito del versamento della ritenuta d'acconto sarà necessario produrre copia conforme della ricevuta F24;
- i progetti, i certificati di regolare esecuzione o collaudo e gli altri atti professionali devono essere firmati da un tecnico abilitato;
- nel caso in cui una certificazione di un ente pubblico non sia stata rilasciata entro 12 mesi dalla data di ricezione della comunicazione di concessione del finanziamento, il soggetto destinatario dovrà dimostrare di aver inoltrato la relativa richiesta in data certa e comunque in tempo utile a che l'ente potesse procedere al rilascio entro il dodicesimo mese.

Ai fini del rispetto dei termini di cui sopra sarà valida la data di invio³⁷ dei messaggi di posta elettronica certificata.

Per le domande in cui l'impresa ha ottenuto la concessione della prevista anticipazione, la stessa è tenuta a presentare una estensione della fideiussione che comprenda anche il periodo necessario alla verifica tecnico - amministrativa decorrente dalla data di invio della documentazione di rendicontazione.

La verifica della documentazione attestante la realizzazione del progetto sarà completata dall'Inail entro 90 giorni dal ricevimento della stessa, decorsi i quali, una volta espletata la suddetta verifica, la Sede Inail territorialmente competente comunicherà il provvedimento relativo all'esito di tale verifica al soggetto richiedente.

La Sede Inail territorialmente competente, qualora ravvisi la mancanza di uno o più dei documenti richiesti o la non corrispondenza di uno o più dei documenti trasmessi ai

³⁴ Le fatture devono essere emesse nel rispetto delle prescrizioni in tema di fatturazione elettronica di cui alla legge 27 dicembre 2017 n. 205 e s.m.i. Il soggetto beneficiario dovrà trasmettere all'Inail il file della fattura firmata digitalmente rilasciata dal Sistema di Interscambio (SdI) ovvero il file della fattura unitamente a quello di notifica dei metadati rilasciati dal SdI. Per i soggetti non tenuti all'obbligo di fatturazione elettronica, è richiesta la produzione in allegato delle copie conformi delle fatture cartacee, sottoscritte dal titolare o legale rappresentante dell'impresa/ente richiedente ai sensi degli articoli 19 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Per snellire la verifica amministrativa è richiesta la firma digitale (in modalità Xades), da parte del fornitore, del file fattura in formato XML.

A decorrere dal 1° luglio 2022, i dati relativi alle cessioni e prestazioni effettuate verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia vanno trasmessi telematicamente tramite Sistema di Interscambio utilizzando il formato XML già in uso per l'emissione delle fatture elettroniche.

³⁵ Le fatture relative alla redazione della perizia asseverata devono essere emesse dal professionista che ha redatto la perizia e che abbia i requisiti prescritti all'articolo 18 del presente Avviso, al quale è stato direttamente affidato l'incarico dall'impresa/Ente destinatario del finanziamento. I professionisti associati in studi o società possono far emettere la fattura allo studio, associazione o società di/fra professionisti, laddove previsto dallo statuto. Altre casistiche andranno valutate specificatamente con riferimento al requisito dell'autonomia e indipendenza del tecnico che ha redatto la perizia ai sensi degli articoli da 2229 a 2238 del c.c.

³⁶ La fattura che, nel corso di controlli e verifiche, venga trovata sprovvista del CUP e del riferimento alla dicitura "Avviso pubblico Isi 2023", non è considerata ammissibile e determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione, fatta salva la possibilità di regolarizzazione, con le modalità previste dall'Agenzia delle entrate, da parte dell'impresa beneficiaria.

³⁷ Per data dell'invio si intende la data di presa in carico del gestore di posta elettronica certificata del mittente.

requisiti richiesti dal presente Avviso invita, tramite pec protocollata, l'impresa/ente ad integrare la documentazione e/o a fornire chiarimenti.

È facoltà dell'Inail richiedere ulteriore documentazione riguardante il progetto, che sia funzionale alla verifica della sua effettiva realizzazione in conformità con i requisiti dell'Avviso pubblico.

Il destinatario del finanziamento dovrà provvedere ad ottemperare alla richiesta di integrazione documentale e/o chiarimenti entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della stessa.

I termini di conclusione del procedimento sono sospesi dalla data di spedizione della richiesta di integrazione documentale e/o chiarimenti sino a quella di ricevimento dei documenti integrativi e/o chiarimenti e, comunque, per non più di 30 giorni.

In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'Inail disporrà quanto necessario per l'erogazione del finanziamento.

In caso di esito negativo le imprese/enti il cui finanziamento sia stato dichiarato, con preavviso di rigetto, non erogabile, anche solo parzialmente, potranno presentare osservazioni tramite PEC entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, chiedendo il riesame.

I termini sono sospesi dalla data di spedizione del preavviso di rigetto, anche solo parziale, fino all'eventuale ricevimento delle osservazioni e, comunque, per non più di 10 giorni. In quest'ultimo caso, la fase di verifica dovrà concludersi entro 60 giorni dalla data di ricezione delle osservazioni.

La Sede Inail territorialmente competente comunicherà il provvedimento motivato circa l'esito della valutazione delle osservazioni presentate nonché della conseguente erogazione, parziale erogazione o non erogazione del finanziamento³⁸.

23. Realizzazione del progetto

Il progetto deve essere realizzato conformemente a quanto descritto in sede di domanda e di ammissione al finanziamento.

Per i progetti di riduzione dei rischi tecnopatici (Allegato 1.1) e per i progetti di riduzione dei rischi infortunistici (Allegato 2), qualora in fase di rendicontazione si riscontrasse una parziale realizzazione del progetto, il finanziamento verrà erogato solo per la parte effettivamente realizzata, a condizione che sia assicurata la finalità prevenzionale e la coerenza alla tipologia di intervento ammessa a seguito della verifica tecnico amministrativa di cui all'articolo 19 del presente Avviso.

Per i progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Allegato 1.2), per i progetti per le micro e piccole imprese operanti in specifici settori (Allegato 4) nonché per quelli di bonifica da materiali contenenti amianto (Allegato 3) non è ammessa la parziale realizzazione del progetto.

Il progetto deve essere realizzato in immobili già nella disponibilità dell'impresa (in proprietà, locazione o comodato³⁹) alla data di pubblicazione del presente Avviso. Nei casi di locazione o comodato, di durata breve o non definita per il comodato, alla data di concessione del finanziamento deve essere documentata la disponibilità del

³⁸ Le risorse che si rendessero definitivamente disponibili a seguito di esito negativo in sede di rendicontazione potranno essere destinate all'incremento di successivi Avvisi pubblici per la stessa finalità.

³⁹ L'impresa/Ente dovrà documentare la disponibilità dell'immobile in data antecedente alla data di pubblicazione del presente Avviso anche attraverso i documenti aziendali o adempimenti di legge.

proprietario a proseguire la locazione o il comodato per almeno tre anni dalla realizzazione del progetto.

Per i progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (Allegato 5), nel caso il progetto ammesso a finanziamento a seguito della verifica tecnico amministrativa di cui all'articolo 19 del presente Avviso preveda l'acquisto di 2 beni, è ammessa la realizzazione parziale del progetto in termini di acquisto di uno solo dei due beni, con conseguente erogazione parziale del finanziamento.

La mancata realizzazione del progetto, ovvero la mancata consegna della documentazione di riscontro, comporta la restituzione di quanto eventualmente anticipato all'impresa anche con escussione della polizza fideiussoria.

L'importo del finanziamento indicato nel provvedimento di concessione resterà invariato anche qualora la spesa finale documentata risultasse superiore a quella preventivata; qualora invece la spesa finale documentata risultasse inferiore all'importo preventivato, fermo restando quanto indicato nel presente articolo in relazione alle parziali realizzazioni, si procederà al rimborso nei limiti del solo importo documentato, nella misura della percentuale prevista per lo specifico Asse di finanziamento.

24. Obblighi dei soggetti destinatari

Oltre a quanto specificato nei precedenti articoli del presente Avviso, i soggetti destinatari sono tenuti a:

- a) comunicare tempestivamente eventuali variazioni di sede e deliberazioni di liquidazione volontaria del richiedente;
- b) curare la conservazione della documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa al finanziamento, separata dagli altri atti amministrativi di impresa, per cinque anni decorrenti dalla data di invio della documentazione di rendicontazione;
- c) non alienare, né cedere, né distrarre i beni finanziati prima dei tre anni decorrenti dalla data di invio della documentazione di rendicontazione;
- d) utilizzare i beni finanziati secondo le modalità previste dal progetto approvato, almeno per tre anni decorrenti dalla data di invio della documentazione di rendicontazione;
- e) per i progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Allegato 1.2) mantenere il modello organizzativo per tre anni decorrenti dalla data di invio della documentazione di rendicontazione. In caso di certificazione la stessa va mantenuta per un triennio a decorrere dalla data della certificazione;
- f) per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (MCA) (Allegato 3) mantenere le attività lavorative negli immobili oggetto di bonifica per tre anni decorrenti dalla data di invio della documentazione di rendicontazione;
- g) rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari relativi al presente finanziamento che pertanto dovranno essere registrati su un conto corrente bancario o postale riconducibile alla sola impresa/ente, indicato in sede di domanda online e oggetto di tempestiva comunicazione alla Sede Inail competente (Allegato Sedi) in caso di variazione, nonché effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale o Ricevuta Bancaria Elettronica - Ri.Ba.⁴⁰

⁴⁰ La causale del bonifico e della Ri.Ba. deve contenere gli estremi della/e fattura/e la dicitura "Avviso Inail ISI 2023" e il codice CUP quando già comunicato dall'Inail con il provvedimento di concessione.

In caso di variazioni societarie e/o trasferimento dell'attività ad altro soggetto a seguito di atto di conferimento, fusione, scorporo, scissione o cessione, dell'azienda o di un ramo della stessa, dovrà esserne data comunicazione alla sede Inail di competenza che verificherà il mantenimento della validità della domanda di finanziamento presentata o dell'eventuale provvedimento di concessione del finanziamento emesso in relazione ai requisiti di ammissibilità richiesti dall'Avviso.

Al fine del trasferimento del finanziamento di cui al presente Avviso in favore dell'impresa subentrante, quest'ultima deve fornire prova dell'avvenuta successione, a titolo particolare o universale, con la produzione della seguente documentazione:

- copia registrata dell'atto notarile relativa all'operazione straordinaria d'azienda nel quale risulti evidente il trasferimento delle attività relative al progetto oggetto della domanda di finanziamento;
- dichiarazione dell'impresa titolare della domanda di agevolazioni in relazione all'operazione di trasferimento d'azienda mediante atto di conferimento, scorporo, scissione, fusione o cessione di ramo d'azienda, di conferma di accettazione delle attività riferite al progetto oggetto della domanda di finanziamento.

La mancata produzione della suddetta documentazione, o comunque la mancata dimostrazione tramite prova documentale dell'avvenuta successione, comporterà la perdita del diritto al finanziamento.

25. Verifiche

L'Inail si riserva di effettuare tutte le verifiche opportune sulle autocertificazioni e sulle documentazioni prodotte dal soggetto destinatario e sulla conformità dell'intervento eseguito rispetto a quanto progettato, anche tramite la consultazione diretta degli archivi delle amministrazioni certificanti. Inoltre, su iniziativa del RUP⁴¹ ovvero a seguito di accertamenti avviati dalle Strutture centrali Inail competenti potranno essere eseguiti controlli in loco. A tal riguardo, i soggetti destinatari sono tenuti a consentire al personale Inail incaricato l'accesso e i controlli relativi all'esecuzione del progetto oggetto del finanziamento, nonché alla relativa documentazione amministrativa, tecnica e contabile.

26. Revoche e rinunce

La Sede Inail territorialmente competente procederà alla revoca del finanziamento in caso di accertamento di inosservanze delle disposizioni previste dal presente Avviso, o per il venir meno, a causa di fatti imputabili al richiedente e non sanabili, di uno o più requisiti determinanti per la concessione del finanziamento.

La revoca del finanziamento, intervenuta anche a seguito di rinuncia, determinerà l'avvio della procedura di recupero dell'importo erogato, maggiorato dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del mandato di pagamento del finanziamento.

La rinuncia al finanziamento, da presentare in modalità telematica, è atto unilaterale, formale e irrevocabile. Le risorse economiche, oggetto di rinuncia al finanziamento,

⁴¹ Responsabile del procedimento che coincide con il Responsabile dell'Ufficio competente in materia di attività istituzionali.

potranno essere utilizzate per finanziare altri progetti e, pertanto, nulla si avrà a pretendere dall'Inail.

Qualora la rinuncia fosse presentata dopo l'emissione del provvedimento di concessione, questo sarà revocato e l'eventuale anticipazione al finanziamento ricevuta andrà restituita da parte del beneficiario a prima richiesta.

La rinuncia al finanziamento non produce effetti pregiudizievoli relativamente alla partecipazione a successivi bandi di finanziamento pubblicati dall'Istituto.

27. Comunicazioni tra Inail e destinatari dei finanziamenti

Salvo quanto espressamente previsto dal presente Avviso in merito alle comunicazioni a mezzo pubblicazione sul sito, tutte le comunicazioni per i destinatari dei finanziamenti saranno inviate da Inail all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) coincidente con quella risultante dalla visura della Camera di Commercio o, per i casi in cui non ricorra tale obbligo, coincidente con quella indicata dal destinatario del finanziamento in fase di compilazione della domanda online.

La casella di PEC dell'utente dovrà essere abilitata anche alla ricezione di messaggi di posta elettronica ordinaria al fine di consentire all'Istituto di poter comunicare informazioni supplementari (es. codice di verifica per l'invio della domanda allo sportello informatico) connesse a determinate fasi previste dal bando.

Per le comunicazioni di cui sopra è consentito ai destinatari dei finanziamenti di indicare, oltre al proprio indirizzo, un ulteriore indirizzo PEC di associazione datoriale o di altro intermediario. In tal caso, l'Inail invierà le suddette comunicazioni ad entrambi gli indirizzi, fermo restando l'efficacia della comunicazione inviata al destinatario del finanziamento.

L'Istituto si riserva la facoltà di introdurre modifiche procedurali tali da anticipare le richieste di chiarimenti o integrazioni.

Il destinatario dei finanziamenti è quindi tenuto a comunicare tempestivamente all'Inail ogni variazione del proprio indirizzo PEC per tutta la durata del progetto e comunque fino all'erogazione del finanziamento, assumendo la responsabilità della validità, in conformità alla normativa vigente, degli indirizzi PEC comunicati. Pertanto, l'Inail non risponderà in nessun caso per mancati recapiti in caso di invio di informazioni/comunicazioni a indirizzi comunicati dai destinatari dei finanziamenti e che risultino non corretti o non validi o non corrispondenti a gestori di posta elettronica certificata.

La documentazione di cui all'articolo 18 del presente Avviso "documentazione a conferma e completamento della domanda" dovrà pervenire all'Inail con modalità telematica attraverso l'apposita funzione di upload/caricamento presente nella procedura per la compilazione della domanda online. Il sistema rilascerà ricevuta dell'avvenuta ricezione.

L'istanza e tutti i documenti che prevedono una firma per sottoscrizione sono considerati regolari se sottoscritti con firma elettronica qualificata (firma digitale) o se la copia per immagine (.pdf) del cartaceo recante la firma autografa di sottoscrizione è accompagnata dalla copia del documento di riconoscimento dell'autore stesso.

Le istruzioni per l'upload/caricamento della documentazione saranno rese disponibili sul sito www.inail.it.

In caso di indisponibilità del sistema informatico negli ultimi 3 giorni lavorativi antecedenti il termine di scadenza per l'invio della "documentazione a conferma e

completamento della domanda” di cui all’articolo 18 del presente Avviso, l’Inail informerà l’utenza, mediante comunicazione sul sito www.inail.it, circa le eventuali modalità di invio della documentazione, sostitutive della procedura suddetta.

La documentazione di cui agli articoli 19 e 22 del presente Avviso potrà essere inviata all’indirizzo PEC della Sede Inail di competenza (Allegato Sedi) secondo le prescrizioni di seguito riportate.

Nell’oggetto del messaggio dovrà essere riportato il numero attribuito alla domanda oltre alla dicitura:

- per le comunicazioni relative al “de minimis” di cui all’articolo 7:
ISI 2023 – de minimis - domanda di ammissione
- per la documentazione di cui all’articolo 19:
ISI 2023 – integrazioni - domanda di ammissione
ISI 2023 – osservazioni - domanda di ammissione
- per la documentazione di cui all’articolo 22:
ISI 2023 – rendicontazione
- per la documentazione di cui all’articolo 22 relativa alle integrazioni e osservazioni:
ISI 2023 – integrazioni – rendicontazione
ISI 2023 – osservazioni – rendicontazione

A ogni singolo documento previsto dall’Avviso dovrà corrispondere un singolo allegato.

Il messaggio PEC, comprensivo degli allegati, dovrà avere una dimensione massima di 30 Mb.

Nel caso di superamento delle suddette dimensioni di 30 Mb i destinatari dei finanziamenti potranno inviare più messaggi PEC aggiungendo, nell’oggetto di ciascun messaggio, il numero progressivo di invio e il numero totale di invii secondo il formato “i/t”, dove i è il progressivo a partire da 1 con incrementi di 1 per ciascun messaggio successivo e t è il numero totale di messaggi che compongono tutto l’invio della documentazione (es. 3/8 dove 3 indica che è il terzo messaggio su 8 in totale che compongono tutto l’invio).

L’invio di istanze e documenti è considerato regolare quando è effettuato nelle seguenti modalità:

- il documento è sottoscritto con firma digitale di colui che ne risulti essere l’autore, in tal caso non è necessario, ai fini della validità, che il documento sia inviato dalla PEC dello stesso soggetto;
- il documento, anche se privo di firma digitale, è trasmesso dalla casella PEC di colui che risulta esserne l’autore;
- il documento è spedito da casella di posta elettronica di soggetto diverso dall’autore, ma è costituito da copia per immagine (.pdf) del cartaceo recante firma autografa di sottoscrizione ed è accompagnato da copia di documento di riconoscimento dell’autore stesso.

L’Inail si riserva altresì la possibilità di richiedere ai destinatari dei finanziamenti l’invio dei documenti cartacei originali inviati tramite procedura di upload/caricamento o PEC.

Il documento di fideiussione di cui all’articolo 20 del presente Avviso dovrà essere inserito in originale in plico sigillato indirizzato a:

“Inail – Sede di – Processo prevenzione” e recante sul fronte:

- la denominazione e l'indirizzo dell'impresa/ente,
- il numero attribuito alla domanda,
- la dicitura: "Inail Avviso pubblico 2023 - fideiussione".

Il suddetto plico dovrà pervenire, a mezzo servizio postale o recapitato a mano, nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 12:30, alla Sede Inail territorialmente competente (cfr. Allegato Sedi del presente Avviso) che rilascerà apposita ricevuta.

Il recapito del plico è a esclusivo rischio del mittente.

28. Informazioni sul procedimento amministrativo e tutela della privacy

L'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:

Inail – Direzione provinciale Trento

Responsabile del procedimento: Responsabile dell'Ufficio competente in materia di attività istituzionali.

I dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici e utilizzati nell'ambito del procedimento in conformità al decreto legislativo n.196/2003, così come novellato dal decreto legislativo n.101/2018 e dalla Legge 205/2021. L'informativa agli utenti in materia di protezione dei dati personali è consultabile sul sito www.inail.it.

I dati acquisiti, che potranno essere oggetto di comunicazione ad Autorità pubbliche nazionali e della Comunità europea, saranno utilizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, così come previsto dagli articoli 26 e segg. del decreto legislativo n.33/2013.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'erogazione del finanziamento previsto dal presente Avviso. L'eventuale mancato conferimento comporta la decadenza del diritto al finanziamento.

Il titolare del trattamento dei dati forniti è: Inail – Roma, Piazzale G. Pastore n. 6.

29. Pubblicità

Il presente Avviso pubblico, al fine di consentire la massima diffusione delle opportunità offerte, è pubblicato sul sito Inail al seguente indirizzo: www.inail.it.

Un estratto dell'Avviso pubblico, a livello nazionale, è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, n. 296 del 20 dicembre 2023 e sui principali quotidiani nazionali.

Eventuali modifiche delle modalità di svolgimento della procedura, nonché variazioni delle date delle principali scadenze saranno comunicate sul predetto sito Inail. Tale pubblicazione costituirà a tutti gli effetti formale comunicazione delle suddette variazioni.

30. Punti di contatto

Per informazioni ed assistenza sul presente Avviso è possibile fare riferimento al numero telefonico 06.6001 del Contact center Inail.

Il servizio è disponibile sia da rete fissa sia da rete mobile, secondo il piano tariffario del gestore telefonico di ciascun utente.

È anche possibile rivolgersi al servizio Inail Risponde, nella sezione Supporto del sito www.inail.it.

Eventuali chiarimenti sul contenuto del presente Avviso e suoi allegati e sulle modalità di accesso ai finanziamenti potranno essere oggetto di apposite informative o faq pubblicate sul sito www.inail.it, con riferimento alla sezione dedicata al Bando e alla procedura informatica.

Informazioni di carattere generale sul presente Avviso possono essere richieste entro e non oltre 10 giorni antecedenti la chiusura della procedura di compilazione della domanda online.

Le richieste di pareri riguardanti i requisiti di partecipazione riferiti a casi specifici dovranno pervenire entro e non oltre il termine di apertura della procedura di compilazione della domanda online.

§§§

Si riporta di seguito l'elenco degli allegati, che costituisce parte integrante del presente Avviso, e la modulistica in essi richiamata.

Allegati all'Avviso ISI 2023

Calendario date	
Calendario	Parte integrante del presente Avviso, riporta le date di apertura e chiusura delle procedure informatiche e le date di pubblicazione degli elenchi cronologici. Il calendario è in continuo aggiornamento a seguito del superamento delle fasi procedurali per l'accesso ai finanziamenti.

Risorse economiche	
ISI 2023-Risorse economiche	Parte integrante del presente Avviso, riporta: Lo stanziamento iniziale sulla base del quale saranno individuati gli ammessi agli elenchi provvisori. L'eventuale "Nuovo stanziamento a seguito della redistribuzione" approvato con determina del Direttore centrale prevenzione dell'Inail, al fine dell'elaborazione degli elenchi cronologici definitivi.

Allegati tecnici per Asse: tipologie di intervento ammissibili, spese ammissibili, parametri e punteggi	
Allegato 1.1	Progetti di riduzione dei rischi tecnopatici
Allegato 1.2	Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale
Allegato 2	Progetti di riduzione dei rischi infortunistici
Allegato 3	Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto
Allegato 4	Progetti riservati alle micro e piccole imprese operanti in specifici settori
Allegato 5	Progetti riservati alle micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli

Altri Allegati	
Allegato Sedi	Sedi Inail indirizzi e PEC
Allegato Fideiussione	Schema di riferimento per la fideiussione

Moduli e modelli informativi

Modulo A modulo di domanda	Rilasciato dalla procedura online ai soggetti titolari delle domande collocate in posizione utile per il finanziamento negli elenchi (vedi articoli 14, 14.1 e 15 del presente Avviso).
----------------------------------	---

Entro la data di apertura della procedura di compilazione della domanda

Modelli informativi: elementi informativi richiesti dalla procedura online di compilazione della Perizia Asseverata, diversificati per tipologia di intervento	
Modulo B1.1	Allegato 1.1 Perizia asseverata prevista per i progetti di riduzione dei rischi tecnopatici
Modulo B1.2 (dichiarazione)	Allegato 1.2 Dichiarazione sostitutiva per i progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale
Modulo B2	Allegato 2 Perizia asseverata prevista per i progetti di riduzione dei rischi infortunistici
Modulo B3	Allegato 3 Perizia asseverata prevista per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto
Modulo B4	Allegato 4 Perizia asseverata prevista per i progetti riservati alle micro e piccole imprese operanti in specifici settori
Modulo B5	Allegato 5 Perizia asseverata prevista per i progetti riservati alle micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli
Moduli per Dichiarazioni e Patto di integrità	
Modulo C	C1 per le imprese: Dichiarazione di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Dati/informazioni, dimensione di impresa (Allegati 1.1, 1.2, 2, 3, 4, 5) C2 per gli enti del terzo settore: Dichiarazione di iscrizione ai registri o albi nazionali, regionali e provinciali. Dati/informazioni, dimensione (Allegato 1.1 tipologia di intervento d)
Moduli D	D-cumulo, D-aiuti: dichiarazioni relative al cumulo di aiuti per la singola iniziativa nel settore della produzione agricola e ad aiuti di stato illegittimi e incompatibili
Modulo E	E1: Dichiarazione organizzazione parti sociali (Allegati 1.1, 1.2, 2, 3, 4, 5) E2: Dichiarazione di avvenuta informativa al RLS/RLST (Allegati 2, 3, 4, 5) E3: Dichiarazione di avvenuta condivisione con RLS/RLST (Allegati 1.1, 1.2), utilizzabile anche per i progetti degli Allegati 2, 3, 4 e 5 in alternativa al Modulo E2
Modulo G	Patto di Integrità (vedi Allegati 1.1, 1.2, 2, 3, 4, 5)